

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deduzione dei costi delle autovetture assegnate ai dipendenti

di **Sandro Cerato**

Nelle aziende la gestione del parco auto genera da sempre dei dubbi e delle criticità sulla modalità di concessione in uso dei mezzi ai soggetti coinvolti nelle diverse funzioni aziendali. In tale contesto, le **auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta** consentono la **deduzione del 70%** dei relativi costi, anche per la parte degli stessi corrispondente al *fringe benefit* tassato in capo all'assegnatario.

Diversamente, se **l'auto è concessa in uso promiscuo all'amministratore**, si applica la limitazione "ordinaria" del 20%, salva la deduzione integrale dei costi fino a concorrenza del *fringe benefit* tassato in capo all'amministratore.

Sono questi i due aspetti più importanti da ricordare per una corretta **deduzione dei costi afferenti le auto aziendali**.

Si ricorda che la disciplina relativa alla deducibilità dei costi relativi ai veicoli a motore, di cui all'[articolo 164 Tuir](#), si applica solamente ai mezzi ivi indicati, con **esclusione quindi dei beni che per loro natura non possono che essere utilizzati per soli scopi aziendali**, quali gli autocarri, camion, ecc.

Si tratta, in buona sostanza, dei veicoli adibiti al trasporto di persone, per i quali il predetto [articolo 164, comma 1, Tuir](#) prevede tre fattispecie di **deducibilità dei costi** (ammortamenti, canoni di leasing e di noleggio, carburanti e lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, ecc.):

- **integrale** quando il mezzo è destinato ad essere **utilizzato esclusivamente quale bene strumentale nell'attività d'impresa** (secondo la prassi dell'Amministrazione Finanziaria, si tratta di fattispecie molto ristrette quali ad esempio le auto possedute dalle scuole guida e dalle società di noleggio), ovvero quando si tratta di veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi);
- **limitata nella misura del 20%** (elevata all'80% per agenti e rappresentanti di commercio) per i veicoli il cui utilizzo è diverso da quello illustrato in precedenza. Tale situazione subisce in realtà una doppia limitazione, poiché per quanto riguarda la deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing non si tiene conto della parte di costo eccedente euro 18.075,99 (euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori), ovvero euro 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio;
- **limitata nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

Relativamente a tale ultima ipotesi, la [circolare AdE 48/E/1998](#) ha fornito alcune importanti indicazioni, precisando in primo luogo che la **concessione in uso promiscuo** (quindi anche per finalità personali) deve avvenire per la **maggior parte del periodo d'imposta** (metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro), e che tale utilizzo sia **documentato** (ad esempio nel contratto di lavoro).

Laddove **l'utilizzo promiscuo avvenga per un periodo inferiore al predetto**, si applicano le ordinarie regole di limitazione alla deduzione del 20%.

In presenza delle descritte condizioni, è bene ricordare che la **deduzione del 70%** si applica a **tutti i costi** afferenti il veicolo (ammortamenti, canoni di leasing o di noleggio e relative spese di impiego) senza alcuna limitazione di carattere assoluto.

Pertanto, a prescindere dal valore del veicolo, **l'impresa assegnante può portare in deduzione il 70% delle spese sostenute**, fermo restando l'obbligo di attribuire il **reddito in natura al dipendente determinato nella misura convenzionale** di cui all'[articolo 51, comma 4, lett. a\), Tuir](#) (30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui calcolato in base alle tariffe Aci).

In tale ambito, è bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 47/E/2008](#), ha precisato che **il suddetto limite del 70% si applica a tutti i costi relativi al veicolo** concesso in uso promiscuo al dipendente, e non solo per la parte eccedente il reddito attribuito allo stesso. In altre parole, **non è possibile dedurre integralmente i costi dell'auto fino a concorrenza del reddito** (sia pure convenzionale) attribuito al dipendente, ed il 70% solo per quelli eccedenti.

Si ricorda, infine, che nel caso di **veicolo concesso in uso promiscuo all'amministratore**, la limitazione applicabile ai costi è quella **ordinaria** della deduzione del **20%**, ferma restando la **deduzione integrale** fino a concorrenza del *benefit* attribuito all'amministratore stesso (determinato con le stesse regole previste per i dipendenti).



Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Scopri le sedi in programmazione >